SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Parlamento Nazionale

DETERMINAZIONE 29 novembre 2011.

Nomina del titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. *(11A15647)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011.

Ricostituzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo. *(11A15244)* *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari. *(11A15342)* . . . . *Pag.* 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3982) *(11A15347)* . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 novembre 2011.

Modalità di svolgimento delle operazioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili. *(11A15603)* *Pag.* 5

Ministero della giustizia

DECRETO 10 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Dumitrache Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A15222)* . *Pag.* 8

DECRETO 10 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paraschiv Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere . *(11A15245)*. *Pag.* 9

DECRETO 10 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Della Valentina Enrico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A15246)* . *Pag.* 10

Ministero della salute

DECRETO 9 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Aleksandrova Vanya Boyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15048)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Izvernar Sorin Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15201)* *Pag.* 12

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Necula Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15202)* *Pag.* 13

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lacatusu Ingrid Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15203)* . . . . *Pag.* 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 8 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza». *(11A15049)* . . . *Pag.* 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Sardegna

ORDINANZA 17 ottobre 2011.

Capoterra - «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di riscostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» - Importo euro 11.317.510 (Art. 5 D.P.C.M. 21 gennaio 2011) - Deroga all'art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 ed all'art. 70, comma 6, D.lvo 163/2006. (Ordinanza n. 4) *(11A15387)*. . . . . *Pag.* 18

ORDINANZA 19 ottobre 2011.

Attuazione accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico - Capoterra - «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» - Importo euro 11.317.510 (art. 5 D.P.C.M. 21 gennaio 2011). Approvazione del progetto preliminare ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (Ordinanza n. 5). *(11A15386)*. . . . . *Pag.* 20

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 28 novembre 2011.

Emanazione dello statuto *(11A15602)* . . . . *Pag.* 25

CIRCOLARI

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CIRCOLARE 23 novembre 2011.

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2011. (Circolare n. 3/2011 Nota ARAN del 23 novembre 2011, prot. 24328) *(11A15346)*. . . . . *Pag.* 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Annullamento d'ufficio dell'atto relativo al medicinale «Madar», ai sensi della determina 18 dicembre 2009 *(11A15343)* . . . . *Pag.* 38

Annullamento parziale d'ufficio dell'atto relativo al medicinale «Tiartan», ai sensi della determina 18 dicembre 2009. *(11A15344)* . . . . *Pag.* 38

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(11A14917)*. . . . . *Pag.* 39

Cassa depositi e prestiti SpA

Emissione di otto nuove serie di buoni fruttiferi postali *(11A15341)*. . . . . *Pag.* 39

Ministero degli affari esteri

Rilascio di exequatur *(11A15242)*. . . . . *Pag.* 39

Rilascio di exequatur *(11A115241)* . . . . *Pag.* 39

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose «S. Apollinare», in Forlì. *(11A15243)* . . . . *Pag.* 39

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante: «Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 258 del 5 novembre 2011). *(11A15644)*. *Pag.* . .40

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 29 novembre 2011.

Nomina del titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112;

D'intesa tra loro;

Nominano

il dott. Vincenzo Spadafora titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Roma, 29 novembre 2011

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCHIFANI

Il Presidente della Camera dei deputati
FINI

11A15647

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011.

Ricostituzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto, in particolare, l'art. 27, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1346, della legge n. 296 del 2006, concernente Regolamento recante il riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Visti i propri decreti in data 28 agosto 2008 e 27 marzo 2009, concernenti la ricostituzione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del citato art. 27, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che la Commissione ha terminato il proprio mandato triennale previsto dalla legge e, pertanto, occorre procedere alla ricostituzione della medesima;

Viste le designazioni pervenute dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, con successivo decreto, si provvederà ad integrare il presente provvedimento con il componente designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1.

1. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita ai sensi dell'art. 27, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è ricostituita per un triennio ed è così composta:

dr. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente della Commissione;

cons. Diana Agosti, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;

sen. Gennaro Coronella, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

sen. Gerardo D'Ambrosio, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

on. Daniela Sbrollini, componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

on. Roberto Speciale, componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

cons. Cesare Mastrocola, presidente di Tribunale amministrativo regionale, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

avv. Ignazio Francesco Caramazza, avvocato generale dello Stato, componente designato dal Consiglio degli avvocati e dei Procuratori dello Stato;

dott. Marco Mancini, magistrato ordinario, componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura;

prof. Carlo Colapietro, docente ordinario di Diritto costituzionale della Facoltà di scienze politiche presso l'Università degli Studi «Roma Tre», componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

prof. Claudio Franchini, direttore del Dipartimento di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di «Tor Vergata», componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

dr.ssa Barbara Torrice, dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa.

2. Con successivo decreto si provvederà ad integrare la composizione della Commissione con il componente designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà determinato il compenso dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ove dovuto, tenuto conto della normativa vigente.

Roma, 8 settembre 2011

Il presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 19, foglio n. 309.

11A15244

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, con il quale il predetto stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che persiste il fenomeno del massiccio afflusso di arrivi irregolari sul territorio nazionale, che ha comportato un notevole aggravio, sia sul piano amministrativo che su quello operativo, delle attività necessarie al contrasto del fenomeno immigratorio da parte delle Amministrazioni competenti;

Considerato, inoltre, che le attività di contrasto e di gestione del predetto fenomeno, messe in atto in regime straordinario e derogatorio si sono rivelate particolarmente incisive, per cui si rende necessario, anche in relazione alla dimensione ed alla nuova configurazione del fenomeno, consentire la prosecuzione degli interventi e delle strategie finalizzate a garantire un livello di operatività almeno non inferiore a quello attuale;

Ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità in rassegna con l'esercizio di poteri straordinari e derogatori, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza in rassegna su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota dell'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2011, con la quale è stata rappresentata la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'afflusso di extracomunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A15342

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3982)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011 e gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 7 novembre 2011;

Ravvisata la necessità di consentire al Prefetto di Palermo di provvedere all'adozione degli indispensabili atti di riconoscimento di debito tenuto conto che, in relazione alla somma urgenza delle forniture necessarie all'accoglienza dei migranti e profughi, non sono stati adottati, da parte del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei Soggetti attuatori, le necessarie formalizzazioni degli atti di spesa;

Viste le note n. 57738 del 30 agosto 2011, del 5 e 19 settembre 2011, n. 53198 e n. 62727, del Prefetto di Palermo e del 22 luglio 2011, n. 5228, del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011;

Vista la riunione tenutasi in data 13 ottobre 2011 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui hanno partecipato i rappresentati del medesimo Dipartimento, del Ministero dell'interno e i Prefetti interessati;

Vista la nota n. 71117 del 18 ottobre 2011, con cui la Prefettura di Palermo ha trasmesso la quantificazione degli oneri derivanti dalle attività poste in essere dalla gestione del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011;

Ravvisata la necessità di procedere alla corretta identificazione ed iscrizione dei migranti ospitati nelle strutture di accoglienza, al fine di realizzare, con la collaborazione delle regioni e dei comuni interessati, un sistema integrato di accoglienza diffuso;

Vista la richiesta del 25 settembre 2011 del Ministero dell'interno;

Viste le richieste del 27 settembre e del 28 ottobre 2011 della Croce Rossa Italiana;

Su Proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Ministero dell'interno;

Di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, n. 3955, modificato dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2011, n. 3958, è sostituito dal seguente: «3. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo il Prefetto di Palermo provvede al pagamento delle somme dovute sulla base dei riscontri di natura amministrativo - contabile effettuati dai Soggetti attuatori e della trasmissione della seguente documentazione: atto di affidamento originario, ovvero relazione illustrativa delle prestazioni richieste in assenza di un formale atto di affidamento e delle motivazioni per le quali non è stato possibile adottare tale atto, dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese, ovvero nei casi previsti dall'ordinamento giuridico vigente, dei necessari collaudi, dichiarazione di congruità delle prestazioni rese e dell'importo da liquidare.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di cui al comma 1, è aggiunto il seguente: «4. Qualora, in relazione alla somma urgenza delle forniture necessarie all'ac-

coglienza dei migranti e profughi, non risultassero adottate a tempo debito, da parte del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei Soggetti attuatori, le necessarie formalizzazioni degli atti di spesa, il Prefetto di Palermo provvede all'adozione degli indispensabili atti di riconoscimento di debito, avvalendosi degli Uffici della Prefettura di Palermo. I predetti provvedimenti — muniti di attestato di copertura finanziaria emesso dall'addetto al riscontro contabile della contabilità speciale n. 5470 — sono adottati ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

3. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933, è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, quantificate in euro 20.395.200,62, si provvede nel limite di euro 18.605.960,04 a valere sulle risorse di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

5. Al comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, n. 3955, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Art. 2.

1. Nel quadro delle iniziative di protezione civile da adottarsi a tutela degli interessi fondamentali delle famiglie di pescatori dell'isola di Lampedusa, rispetto a situazioni di pericolo determinatesi in conseguenza dello sbarco di migrati, è autorizzata l'erogazione di un contributo nel limite massimo di euro 70.000,00 ai soggetti a cui è stata sottratta l'imbarcazione di proprietà che costituiva strumento di lavoro e unica fonte di reddito.

2. Il contributo di cui al comma 1 trova copertura a valere sulle risorse rese disponibili al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011.

Art. 3.

1. Al fine della prosecuzione delle gestione del centri di Mineo e Lampedusa e delle attività connesse, il termine del 30 settembre 2011, previsto all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, è differito al 31 dicembre 2011, con oneri quantificati in euro 744.148,81

2. Il limite di 50 unità di prestatori di lavoro temporaneo previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 è ridotto a n. 15 unità, con oneri quantificati in € 159.810,00, fino al 31 dicembre 2011.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in € 903.958,81, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, ai soggetti di cui al comma 2 si applica ai fini anagrafici l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante l'iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea».

2. Possono chiedere l'iscrizione temporanea:

a) i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;

b) i cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

3. L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea» deve essere presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora. Unitamente all'istanza dovranno essere esibiti i seguenti documenti:

a) per i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2, permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 e titolo di viaggio per stranieri;

b) per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 2, attestato nominativo certificante la qualità di richiedente asilo o del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati all'interessato dal questore ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 25.

4. Nel caso in cui il cittadino straniero risulti ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, l'istanza di cui al comma 3 deve essere corredata della dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo straniero dimora.

Art. 5.

1. La previsione dell'assenso dei Presidenti delle Regioni competenti, di cui dal comma 12-*bis* dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modificazioni, non trova applicazione laddove il Soggetto attuatore non è appartenente alla Regione.

2. Per le Regioni in cui la responsabilità dell'allestimento delle strutture di accoglienza e per la gestione è ripartita tra più Soggetti attuatori, il riparto delle risorse necessarie al funzionamento delle strutture ai sensi del comma 12-*bis* dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modificazioni, è effettuato dal Commissario delegato sulla base della congiunta proposta dei medesimi Soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

Il Presidente : MONTI

11A15347

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2011.

Modalità di svolgimento delle operazioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la convenzione (di seguito "Convenzione") tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") e la Banca d'Italia (di seguito "Banca") del 22 marzo 2011 per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili (di seguito "Conto") approvata con i Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 19080 del 29 luglio 2011 e n. 76796 del 29 settembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 25391 del 25 ottobre 2011 (di seguito "Decreto") recante "Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni";

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 113599 dell'11 novembre 2011 (di seguito "Decreto per la contabilizzazione") recante "Modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Considerato che, l'articolo 2 comma 4 del Decreto prevede che, il Ministero e la Banca definiscono i dettagli tecnici delle operazioni di gestione della liquidità in appositi protocolli tecnici;

Considerato che l'articolo 4 del Decreto individua le controparti ammesse alle operazioni, specificando in via generale i criteri di selezione delle stesse;

Ravvisata l'esigenza di adottare disposizioni attuative del predetto decreto;

Decreta

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i dettagli tecnici relativi alle modalità di svolgimento e di partecipazione delle controparti alle operazioni di movimentazione della liquidità in essere sul Conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto.

Art. 2.

Operazioni di gestione della liquidità

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto, il Conto è movimentato con operazioni di raccolta e impiego della liquidità sul mercato monetario o altre operazioni in uso nei mercati finanziari, nonché attraverso depositi vincolati del Ministero presso la Banca.

2. La costituzione e gestione dei depositi vincolati avviene secondo le modalità disciplinate dall'articolo 6 della Convenzione. I relativi dettagli tecnici sono definiti nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5, della Convenzione.

3. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere svolte tramite asta o negoziazione bilaterale e sono di norma eseguite dalla Banca su disposizione del Ministero, che può altresì eseguire in proprio operazioni mediante negoziazione bilaterale informandone preventivamente la Banca.

Art. 3.

Caratteristiche delle operazioni svolte tramite asta

1. Le operazioni di cui al presente decreto svolte tramite asta sono eseguite dalla Banca e disposte dal Ministero, Dipartimento del Tesoro, Direzione II (di seguito "Tesoro"). L'ammontare delle operazioni e il relativo verso (raccolta o impiego) è determinato sulla base del saldo del Conto e delle condizioni del mercato monetario. I dettagli operativi che riguardano gli scambi di informazioni fra il Ministero e la Banca e la determinazione degli importi delle operazioni sono definiti nei protocolli di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 5, della Convenzione.

2. La Banca comunica al mercato la disposizione e l'esito delle operazioni secondo i sistemi in uso sui mercati finanziari.

3. Sono ammesse a partecipare alle aste le controparti selezionate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto.

4. Per l'ammissione alle operazioni delle controparti di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto, il Tesoro prende tra l'altro in considerazione:

a) il merito di credito attribuito alle controparti medesime dalle principali agenzie di rating, tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche;

b) i principali indicatori di solvibilità, quali il patrimonio riconosciuto ai fini di vigilanza e il coefficiente di solvibilità riferiti al gruppo bancario di appartenenza.

5. Il Tesoro si riserva la facoltà di sospendere la partecipazione di una o più controparti, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali.

Art. 4.

Modalità di partecipazione delle controparti alle aste

1. Le offerte delle controparti, fino ad un massimo di tre, inviate mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca tramite la Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche previste nelle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto, devono contenere l'indicazione del quantitativo con il quale le controparti medesime intendono partecipare all'asta ed il relativo tasso di interesse.

2. Ciascuna offerta non può essere inferiore a 10 milioni di euro. Eventuali offerte di importo inferiore non sono prese in considerazione.

3. L'importo dell'offerta, in eccesso rispetto a quello indicato nel precedente comma, deve essere multiplo di 1 milione di euro. Le offerte che non sono formulate in multipli di 1 milione di euro sono arrotondate al multiplo inferiore.

4. Le offerte di ciascuna controparte che superino come somma complessiva quella oggetto dell'operazione di asta, sono prese in considerazione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 6 del presente decreto, come segue:

a) nel caso di operazioni di impiego, a partire dalle offerte con tasso di interesse più alto e fino a concorrenza dell'importo complessivamente offerto dal Tesoro;

b) nel caso di operazioni di raccolta, a partire dalle offerte con tasso più di interesse basso e fino a concorrenza dell'importo complessivamente richiesto dal Tesoro.

5. Il tasso di interesse indicato dalle controparti, espresso in termini percentuali, può variare di un millesimo di punto percentuale. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso nel caso di operazioni di impiego o per difetto nel caso di operazioni di raccolta. Il Tesoro si riserva la facoltà di modificare il numero di cifre decimali utilizzate per esprimere il tasso di interesse offerto dalle controparti. In tal caso, la Banca ne dà comunicazione al mercato secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari.

Art. 5.

Presentazione delle offerte in asta

1. Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione all'asta è di norma fissato alle ore 10.30 del giorno di svolgimento delle operazioni per le aste eseguite al mattino e alle ore 16.00 del giorno di svolgimento delle operazioni per le aste eseguite il pomeriggio. Le offerte pervenute dopo i suddetti termini sono respinte.

2. Eventuali richieste sostitutive di quelle già pervenute sono prese in considerazione soltanto se giunte entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo. Le richieste non possono essere più ritirate dopo i termini suddetti.

3. Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, tali dati sono assoggettati a procedure di autenticazione e crittografia. Allo scopo sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra le controparti e la Banca.

4. Nell'impossibilità di immettere messaggi in Rete, dovuta a motivi tecnici riconducibili alle controparti, e nel caso di interruzione duratura nel collegamento della Rete medesima, si applicano le specifiche procedure di recovery previste dalle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto.

5. Le operazioni d'asta sono eseguite dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nei locali della Banca. Un funzionario del Ministero, che ha funzioni di ufficiale rogante, redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati i tassi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

6. L'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante può essere svolto anche mediante un sistema di videoconferenza o altri sistemi di comunicazione a distanza. I livelli di servizio attinenti all'utilizzo di tale sistema sono concordati nel protocollo tecnico di cui all'art. 5, comma. 5 della Convenzione.

7. Il Tesoro ha facoltà di modificare gli orari di cui al comma 1 del presente articolo, dandone preventiva informazione alla Banca, che ne dà comunicazione al mercato tramite i sistemi in uso sui mercati finanziari.

Art. 6.

Aggiudicazione dell'asta

1. Nel caso di operazioni di impiego sul mercato monetario da parte del Tesoro, il tasso delle offerte non può essere inferiore al tasso del deposito overnight presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni (di seguito "tasso minimo accoglibile"). Il Tesoro può altresì determinare un tasso minimo accoglibile superiore al suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte effettuate a tassi inferiori al tasso minimo accoglibile e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono inferiori di 15 punti base rispetto al tasso medio ponderato delle offerte che, ordinate partendo dal tasso più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute ("tasso d'esclusione"). Nel caso in cui tale ammontare è superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato è calcolato sulla base dell'importo delle offerte che, ordinate in modo decrescente rispetto al tasso, costituiscono la metà dell'importo oggetto dell'operazione. Il Tesoro può determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato. L'aggiudicazione è effettuata seguendo l'ordine decrescente dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione.

2. Nel caso di operazioni di raccolta sul mercato monetario da parte del Tesoro, il tasso delle offerte non può essere superiore al tasso del rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni (di seguito "tasso massimo accoglibile"). Il Tesoro può determinare un tasso massimo accoglibile inferiore al suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte effettuate a tassi superiori al tasso massimo accoglibile e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono superiori di 15 punti base rispetto al tasso medio ponderato delle offerte che, ordinate partendo dal tasso più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute ("tasso d'esclusione"). Nel caso in cui tale ammontare è superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato è calcolato sulla base dell'importo delle

offerte pervenute che, ordinate in modo crescente rispetto al tasso costituiscono la metà dell'importo richiesto. Il Tesoro può determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato. L'aggiudicazione è effettuata seguendo l'ordine crescente dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione.

3. I tassi minimo e massimo accoglibile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ove diversi da quelli previsti rispettivamente per le operazioni di deposito overnight e per quelle di rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, nonché il numero dei punti base necessari per il calcolo del tasso d'esclusione, qualora diverso da 15 punti base, sono comunicati tempestivamente dal Tesoro alla Banca, che comunica al mercato i suddetti parametri secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari.

4. Si procede al riparto pro quota delle offerte formulate al tasso minimo o al tasso massimo di aggiudicazione che non possano essere interamente soddisfatte.

5. Le offerte accolte vengono regolate ai rispettivi tassi di interesse indicati dalle controparti aggiudicatarie.

6. L'ammontare complessivo assegnato in asta è arrotondato all'euro e tiene conto, nei casi in cui non sia previsto l'utilizzo di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni di impiego (cosiddetti "collateral"), dell'applicazione di limiti di credito di cui all'articolo 5 del Decreto.

Art. 7.

Operazioni bilaterali

1. Le operazioni bilaterali svolte dalla Banca sono eseguite secondo le modalità definite nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5, della Convenzione.

2. Le controparti ammesse a partecipare alle operazioni di cui al comma precedente sono selezionate tra quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto, secondo le modalità definite nel citato protocollo.

Art. 8.

Regolamento delle operazioni

1. Il regolamento delle operazioni è curato dalla Banca, tramite il sistema di regolamento lordo TARGET2.

2. Le controparti partecipanti alle aste o alle operazioni bilaterali di cui al presente decreto, ai fini del regolamento, possono avvalersi di un intermediario da comunicare alla Banca in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Art. 9.

Rimedi in caso di inadempimento

1. Qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento degli importi di cui all'articolo 8 del presente decreto la Banca applica una penale calcolata secondo le modalità di seguito indicate:

a) Nel caso di operazioni di raccolta la penale è applicata qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento a pronti entro le 12.00 per le operazioni contrattate entro le 10.30 e entro le 17.00 per le operazioni contrattate entro le 16.00; tali limiti orari non si applicano alle operazioni bilaterali, per le quali tale regolamento è consentito fino alla chiusura della giornata operativa di TARGET2. La penale è determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca Centrale Europea; l'importo ottenuto viene diviso per 360. Nel caso l'adempimento non avvenga entro l'orario di chiusura previsto da TARGET2, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale è maggiorato di 3,5 punti percentuali; l'importo ottenuto viene diviso per 360. Non è ammessa la possibilità di corrispondere l'importo dovuto nei giorni successivi a quello in cui si verifica l'inadempimento. Il Tesoro, con apposito decreto, può determinare un numero di punti percentuali diverso da quello precedentemente indicato.

b) Nel caso di operazioni di impiego la penale è applicata qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento a termine entro le 12.00 del giorno previsto per il regolamento. La penale è determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca Centrale Europea. Nel caso l'adempimento non avvenga entro l'orario di chiusura previsto da TARGET2, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale è maggiorato di 5 punti percentuali; l'importo ottenuto viene diviso per 360 e moltiplicato per i giorni effettivi di ritardo. La controparte dovrà corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche gli interessi per ciascun giorno di ritardo, calcolati applicando il medesimo tasso dell'operazione. Qualora, decorsi 3 giorni dall'inadempimento, la controparte non abbia provveduto al pagamento dovuto, sarà considerata inadempiente ai sensi di legge. Il Tesoro, con apposito decreto, può determinare un numero di punti percentuali diverso da quello precedentemente indicato.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di escludere le controparti inadempienti o ritardatarie dall'elenco delle controparti ammesse alle operazioni, di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto.

3. Qualora le penali di cui al precedente comma 1 vengano applicate, nei confronti di una controparte, tre volte nell'arco di sei mesi, la medesima controparte non potrà più partecipare alle operazioni per un periodo di trenta giorni a decorrere dal primo giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo.

4. Qualora il regolamento delle operazioni di cui al presente decreto avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al comma 1, verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento.

5. Il Tesoro ha facoltà di modificare gli orari di cui al comma 1 del presente articolo, dandone preventiva informazione alla Banca, che ne dà comunicazione al mercato tramite i sistemi in uso sui mercati finanziari.

Art. 10.

Imputazione delle somme riscosse per inadempimento all'entrata del bilancio statale

1. La Banca provvede alla riscossione delle somme di cui al precedente articolo 9, addebitando i conti delle controparti inadempienti o degli intermediari incaricati in essere presso TARGET2, per gli importi corrispondenti alle penali e agli interessi nel giorno:

a) in cui si verifica l'inadempimento nel caso di operazioni di raccolta;

b) in cui è effettuato il versamento del pagamento dovuto nel caso di operazioni d'impiego.

2. La Banca stessa provvede a versare gli importi così introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unità di voto 2.1.5) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

3. La sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, in relazione a detti versamenti, rilascia apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato.

4. La Banca comunica al Tesoro l'attivazione e l'esito della procedura di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto.

Art. 11.

Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento

1. Le operazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto sono contabilizzate e rendicontate secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto per la contabilizzazione, citato nelle premesse.

2. I termini e le condizioni di ciascuna operazione sono accertati mensilmente dal Tesoro, mediante emissione di apposito decreto.

3. Il Tesoro dà regolare comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze dei decreti di cui al comma precedente.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto. Da tale data è abrogato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 giugno 2006, n. 64302, e successive modifiche, recante "Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria".

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A15603

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Dumitrache Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Dumitrache Ionut, nato il 26.6.1978 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer diplomat - profilul Instalatii, specializarea Instalatii Pentru Constructii" conseguito presso la "Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti" nel giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, che è focalizzata specificamente sull'impiantistica e la gestione relativa al costruito, ma tralascia la progettazione civile-edile vera e propria, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Dumitrache Ionut, nato il 26.6.1978 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer diplomat - profilul Instalatii, specializarea Instalatii Pentru Constructii" quale titolo valido

per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi diciotto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Architettura tecnica e composizione architettonica, 2) Tecnica delle costruzioni, ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni e solo orale 3) Costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore civile ambientale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 10 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15222

DECRETO 10 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paraschiv Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere .

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Paraschiv Elena, nata il 26.12.1983 a Slobozia (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer diplomat - in domeniul Inginerie Industriala, specializarea Masini si sisteme de productie" conseguito presso la "Universitatea Polithenica din Bucarest" nel giugno 2007, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Tenuto conto che la sig.ra Paraschiv ha documentato di aver maturato esperienza professionale in Romania;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Paraschiv Elena, nata il 26.12.1983 a Slobozia (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer diplomat – in domeniul Inginerie Industriala, specializarea Masini si sisteme de productie" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi quindici.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Energetica e macchine a fluido, 2) Impianti termoidraulici; e solo orale 3) Impianti elettrici.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. La candidata potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 10 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15245

DECRETO 10 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Della Valentina Enrico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Della Valentina Enrico, nato il 1.1.1977 a Venezia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale conseguito in Olanda, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Considerato che, secondo la attestazione della Autorità competente olandese la professione di ingegnere non è regolamentata ai sensi dell'art. 3.1 lettera a della direttiva 2005/36/CE;

Visto che il titolo di "Master of Science" in Tecnologia Marina conseguito presso la "TU Delft" nel settembre 2004, non configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3.1 lettera e della direttiva citata;

Tenuto conto che il sig. Della Valentina ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale in Olanda di almeno due anni negli ultimi dieci, come previsto nell'art. 13.2 della direttiva citata;

Considerato che il richiedente ha conseguito una laurea quinquennale in "Ingegneria navale" nel luglio 2004 presso la Università degli studi di Trieste, ritenuta valida dalla Università di Delft ai fini dell'ottenimento del Master of Science;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16.9.2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Della Valentina Enrico, nato il 1.1.1977 a Venezia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale olandese quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Tale riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi 6:

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia scritta e orale: 1) Impianti industriali.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 10 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15246

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Aleksandrova Vanya Boyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Ivanova Vanya Boyanova, nata a Belogradchik (Bulgaria) il giorno 28 maggio 1969, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» (infermiera professionale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Medico Semisuperiore di Vratsa nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevato che sul predetto titolo l'interessata è denominata Aleksandrova Vanya Boyanova;

Visto il certificato n. 007901 rilasciato in data 4 dicembre 2008 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vidin (Bulgaria) nel quale si attesta che Ivanova Vanya Boyanova e Aleksandrova Vanya Boyanova sono nomi della stessa persona;

Visto il certificato di studi supplementari con indirizzo professionale «Cure sanitarie» - Specialità Infermiera rilasciato all'interessata dall'Università di Medicina di Sofia - Collegio di Medicina di Vratsa nell'anno 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza dei Servizi del giorno 11 marzo 2010, indetta si sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 9 giugno 2010, prot. DGRUPS/0028371-P del giorno 16 giugno 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale;

Vista la nota del 17 novembre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 14 settembre 2011 con la quale il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica del Polo Didattico della ASL 3 «Genovese» ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di ««медицинска сестра»» (infermiera professionale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Medico Semisuperiore di Vratsa nell'anno 1997, integrato dal certificato di studi supplementari con indirizzo professionale «Cure sanitarie» - Specialità Infermiera rilasciato all'interessata dall'Università di Medicina di Sofia - Collegio di Medicina di Vratsa nell'anno 2009, dalla signora Aleksandrova Vanya Boyanova, nata a Belogradchik (Bulgaria) il giorno 28 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Ivanova Vanya Boyanova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15048

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Izvernar Sorin Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che disciplina il riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Izvernar Sorin Lucian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico "Traian Lalescu" di Resita nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 26 settembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato;

Constatato che il predetto attestato di conformità è stato rilasciato sulla base delle disposizioni di cui all'art.23, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del Consiglio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di “Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica” conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico “Traian Lalescu” di Resita nell’anno 2010 dal sig. Izvernar Sorin Lucian, nato a Bocsa (Romania) il giorno 11 marzo 1966, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Izvernar Sorin Lucian è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15201

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Necula Elena, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Necula Elena, nata a Ivesti (Romania) il 12 settembre 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di “Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Galati nell’agosto del 2010, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Visto l’attestato di conformità rilasciato dall’Autorità competente rumena in data 4 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che l’interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall’art. 31 della dire

Art. 1.

Il titolo di “Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Galati nell’agosto del 2010, dalla signora Necula Elena, nata a Ivesti (Romania) il 12 settembre 1987, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Necula Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15202

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lacatusu Ingrid Daniela, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lacatusu Ingrid Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2008 dalla sig.ra Lacatusu Ingrid Daniela, nata a Iasi (Romania) il giorno 23 agosto 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lacatusu Ingrid Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15203

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vini Bardolino intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza»;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sull'istanza di cui sopra;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 236 del 10 ottobre 2011- Supplemento Ordinario n. 217;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Bianco di Custoza» o «Custoza», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Bianco di Custoza» o «Custoza», approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata, provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIANCO DI CUSTOZA» O «CUSTOZA»

Articolo 1

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» é riservata ai vini «Bianco di Custoza» o «Custoza», «Bianco di Custoza» Superiore o «Custoza» Superiore, «Bianco di Custoza» passito o «Custoza» passito e «Bianco di Custoza» spumante o «Custoza» spumante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano: 10 - 45;

Garganega: 20 - 40;

Trebbianello (biotipo locale del Tocai friulano/Tai): 5 - 30;

Bianca Fernanda (clone locale del Cortese): 0 - 30;

Malvasia, Riesling Italico, Pinot bianco, Chardonnay e Manzoni Bianco da soli o congiuntamente: 0 - 30.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona. Tale zona é così delimitata: partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna, da contrada Cesure (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di bonifica dell'Alto Agro Veronese sino a località Boscone, innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino a incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Cà Delia. Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grattarole, sino all'incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio. Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a Pozzolo sino a località C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca. Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriosa Serenelli seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63). Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale toccando successivamente le località Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontata dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità della località Pignolini e lì attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Cà Gozzetto toccando successivamente Cà Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina a Cà Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino. Segue

la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a imboccare la carrareccia che passando per località Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84. Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda. Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del porto di Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che, toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge a località Cà Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda. Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a località «Le Tende», e da qui, seguendo la strada Pacengo-Colà, sino a C. alle Croci. Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e Sarnighe, incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112. Segue, risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimità della località Mirandola, il confine comunale Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la strada provinciale Verona-Lago a ovest di località Osteria Vecchia. La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimità dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l'autostrada del Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale Bussolengo-Sona. Segue detto confine verso sud, sino a località Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna. Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a località Cesure punto di partenza. Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo territorio del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte Zecchino, così delimitato: dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue verso ovest, per Cà Boschetti e Cà Rondinelli per poi seguire il confine di provincia-regione toccando successivamente Cà Boffei, Soregone, Cà Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le unità vitate omogenee coltivate con le varietà Garganega, Trebianello, Pinot Bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

É vietata ogni pratica di forzatura; é ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a coltura specializzata e di t 12 per ettaro per la produzione del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» Superiore. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La tipologia «passito» é ottenuta dalla cernita delle uve raccolte nei vigneti iscritti alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed aventi le caratteristiche per essere designate con detta denominazione.

Il quantitativo massimo di uve da destinare alla produzione del vino «passito» non deve superare le 5t/ha: il rimanente quantitativo di uva fino alle rese massime consentite pari a 7 t/ha per il «superiore» e 10 t/ha per il «Bianco di Custoza» o «Custoza» può essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9.5% vol, ad esclusione delle uve destinate alla produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore il cui titolo alcolometrico volumico naturale é di 11% vol.

La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela vini «Bianco di Custoza» o «Custoza», sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonché nei Comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale. Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%; per la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al 68% al lordo della presa di spuma.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine e può essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 40% per il vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito. La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» può essere utilizzata per designare il vino spumante nel tipo brut, extra brut, extra dry e dry, ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o Custoza» spumante deve avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 3 e nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza. Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve; l'affinamento deve avere luogo all'interno della zona di vinificazione di cui al presente disciplinare. Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima del 1° settembre successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianco di Custoza» o «Custoza»:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;

sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,5 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.

«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore:

colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;

sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: 7 g/l.

«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante:

spuma: fine persistente;

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente aromatico quando spumantizzato, con il metodo Martinotti; fine e composto, caratteristico della fermentazione in bottiglia, quando é spumantizzato con il metodo classico;

sapore: da brut a dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito:

colore: giallo dorato;

odore: intenso e fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno il 12% vol. effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. É consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato é stato ottenuto.

É consentito inoltre l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna», seguita immediatamente dal relativo toponimo, purché il predetto toponimo risulti dallo Schedario viticolo veneto, le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente con le modalità previste dal d.lgs 61/2010.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», tranne che per gli spumanti, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro di capacità fino a litri 1.5 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti.

Tuttavia per le bottiglie fino a litri 0.375 é consentito l'uso anche del tappo a vite.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA	B082	X	888	1	X	X	A	0	X	
BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA SPUMANTE	B082	X	888	1	X	X	B	0	X	
BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA SPUMANTE EXTRA BRUT	B082	X	888	1	X	X	B	0	F	Nuovo
BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA SPUMANTE BRUT	B082	X	888	1	X	X	B	0	G	Nuovo
BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA SPUMANTE EXTRA DRY	B082	X	888	1	X	X	B	0	H	Nuovo
BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA SPUMANTE DRY	B082	X	888	1	X	X	B	0	I	Nuovo
BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA PASSITO	B082	X	888	1	D	X	A	0	X	
BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA SUPERIORE	B082	X	888	1	B	X	A	0	X	

11A15049

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA

ORDINANZA 17 ottobre 2011.

Capoterra - «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di riscostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» - Importo euro 11.317.510 (Art. 5 D.P.C.M. 21 gennaio 2011) - Deroga all'art. 53, comma 2, lett. *c)* del D.Lgs. 163/2006 ed all'art. 70, comma 6, D.lvo 163/2006. (Ordinanza n. 4)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione asti-crisi il quadro strategico nazionale»;

Visto in particolare, l'art. 20 del predetto decreto-legge n. 185 del 2008 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»;

Visto l'art. 17 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009 che prevede, tra l'altro, la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi del citato art. 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e successive modificazioni, per l'attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale;

Visto l'art. 20, comma 4, del predetto decreto-legge n. 185 del 2008 che prevede, tra l'altro, la possibilità di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, modificato in sede di conversione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma 3-*bis*, lettera *a)*, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale recita «Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari»;

Atteso altresì che la norma sopraccitata va letta in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale recita «I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008», nonché dall'art. 5, comma 1, dell'Accordo di Programma che recita «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2011 prot. n. 1317/11, nel quale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 e in data 18 dicembre 2008 assunti a seguito degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2008, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 e n. 3734 con le quali il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 ed è stato altresì previsto il ricorso a mezzi e poteri straordinari per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza ed il rientro a condizioni ordinarie;

Vista l'ordinanza n. 6 del 4 ottobre 2010 del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 con la quale è stata disposta l'approvazione di dettaglio degli interventi, già programmati con propria precedente ordinanza n. 20/2009 e che prevede tra l'altro l'intervento «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» dell'importo di € 11.317.510 e, ad integrazione di quanto già stabilito con ordinanza n. 20 del 17.12.2009, viene nominato l'Assessore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM 3711/2008, soggetto attuatore del medesimo intervento;

Visto il decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 50 in data 14 ottobre 2010 con il quale l'Assessore, in qualità di soggetto attuatore, dispone che per l'attuazione dell'intervento «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», di € 11.317.510, è autorizzata l'indizione della gara appalto sulla base del progetto preliminare corredato di un capitolato prestazionale contenente le condizioni e i requisiti tecnici e in deroga all'art. 53, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara. Detto appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di cui all'art. 83, ovvero con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82. Il contratto avrà ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori. In deroga all'art. 70, comma 6, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 34/20 del 18 agosto 2011 con la quale è stato deliberato di sottoporre all'ulteriore procedura di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii e della delibera di Giunta Regionale n. 24/23 del 2008, l'intervento denominato «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio, dei Pini ed altre frazioni nel Comune di Capoterra (Cagliari)»;

Considerato che lo stato di emergenza dichiarato con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri risulta scaduto il 30 luglio 2011 per cui cessano i poteri straordinari del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 e conseguentemente quelli dell'Assessore dei lavori pubblici in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi e pertanto decade la sopra citata deroga disposta con il decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 50/2010 in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di cui trattasi;

Atteso che l'intervento di «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», di € 11.317.510, è ricompreso nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna, e pertanto l'attuazione dello stesso è soggetta alle disposizioni contenute nell'Accordo di Programma;

Considerato che al momento nelle aree interessate dall'intervento in argomento colpite dai citati eventi calamitosi non sono stati realizzati interventi strutturali di sistemazione idrogeologica e pertanto si ritiene che permangano situazioni di pericolosità da rischio idrogeologico che al verificarsi di eventi alluvionali anche di minore entità di quello verificatosi nell'ottobre del 2008 potrebbero creare situazioni di emergenza con il grave rischio di perdita di vite umane;

Considerato che al fine di assicurare la massima celerità possibile nell'apertura dei cantieri occorre procedere alla conferma della deroga già disposta con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 50/2010 e cioè indizione della gara d'appalto sulla base del progetto preliminare corredato di un capitolato prestazionale contenente le condizioni e i requisiti tecnici ed in deroga all'art. 53, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara. Detto appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Il contratto avrà ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio di impatto ambientale (SIA) sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione dei lavori. In deroga all'art. 70, comma 6, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

In virtù dei poteri conferiti al Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2011 prot. n. 1317/11;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni citate in premessa, per l'attuazione dell'intervento «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», di € 11.317.510, si procederà all'indizione della gara d'appalto sulla base del progetto preliminare corredato di un capitolato prestazionale contenente le condizioni e i requisiti tecnici ed in deroga all'art. 53, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara. Detto appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Il contratto avrà ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio di impatto ambientale (SIA) sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione dei lavori.

Art. 2.

In deroga all'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Art. 3.

Con le disposizioni contenute nel Capitolato prestazionale dovrà essere specificato che non si procederà alla stipula del contratto nel caso di esito negativo della procedura di VIA ovvero nel caso in cui l'esito della procedura imponga modifiche sostanziali al progetto posto a base di gara.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna e sul suo sito web.

Cagliari, 17 ottobre 2011

Il Commissario straordinario delegato: ORRÙ

11A15387

ORDINANZA 19 ottobre 2011.

Attuazione accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico - Capoterra - «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» - Importo euro 11.317.510 (art. 5 D.P.C.M. 21 gennaio 2011). Approvazione del progetto preliminare ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

Visti i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC/DDS/2008/0855 e DEC/DDS/2008/0856 del 10 novembre 2008 con i quali sono state assegnate alla Regione Sardegna risorse finanziarie pari a € 11.317.510,00;

Visto il decreto-legge del 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato il dott. Efisio Orrù commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'accordo di programma sopra citato;

Visto l'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma-240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma della Sardegna;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 e in data 18 dicembre 2008 assunti a seguito degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2008, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 e n. 3734 del 2008 con le quali il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 ed è stato altresì previsto il ricorso a mezzi e poteri straordinari per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza ed il rientro a condizioni ordinarie;

Vista l'ordinanza n. 6 del 4 ottobre 2010 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna in qualità di commissario delegato per l'emergenza alluvione con la quale è stata disposta l'approvazione di dettaglio degli interventi, già programmati con propria precedente ordinanza commissariale n. 20/2009 assunta in data 17 dicembre 2009, che comprende tra l'altro l'intervento «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» dell'importo di € 11.317.510 e, ad integrazione di quanto già stabilito con la suddetta ordinanza n. 20/2009, è stato nominato soggetto attuatore del medesimo intervento l'Assessore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3711/2008;

Considerato che ai sensi delle citate disposizioni è stata data attuazione all'intervento oggetto della presente ordinanza, ed in particolare con decreto n. 50 in data 14 ottobre 2010 dell'Assessore dei lavori pubblici è stata disposta la deroga al limite di importo per l'affidamento diretto stabilito dall'art. 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 nel testo vigente ed è stato autorizzato l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare al Consorzio Intecno DHI di Torino, Hydrodata s.p.a. e Art Ambiente Risorse Territorio s.r.l;

Visto il progetto preliminare dell'intervento di «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» presentato dal Consorzio Intecno-DHI di Torino, Hydrodata spa e Art Ambiente Risorse Territorio s.r.l., che contiene, tra l'altro, gli elaborati necessari per l'apposizione del vincolo preordinato agli espropri;

Visto il decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 1 del 2 febbraio 2011 con il quale, in forza dei poteri conferiti all'assessore dall'art. 4 dell'ordinanza del commissario delegato n. 6/2010, relativamente all'attuazione dell'intervento di «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», è stato disposto che:

1. l'avviso di avvio del procedimento di cui al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 sia effettuato mediante pubblicazione all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, anche se il numero dei destinatari è inferiore a 50, in deroga al comma 2 del medesimo art. 11;

2. gli uffici dell'assessorato dei lavori pubblici, al fine dell'attuazione dell'intervento «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» di €11.317.510 sono incaricati:

di procedere all'espletamento delle procedure espropriative con i termini di legge ridotti alla metà;

di indire la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» di € 11.317.510 secondo il disposto di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;

Vista la nota dell'Assessore dei lavori pubblici n. 405/gab del 9 marzo 2011 con la quale è stata convocata la conferenza di servizi finalizzata ad ottenere, sul progetto preliminare dell'opera oggetto della presente ordinanza, i nulla osta e gli assensi richiesti dalla normativa vigente, occorrenti per l'emanazione dell'atto di approvazione e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001;

Considerato che è stata data la dovuta pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso dell'avvio del procedimento di apposizione di vincolo preordinato di esproprio sull'albo pretorio on-line del Comune di Capoterra e nel sito web della Regione a far data dal 25 febbraio 2011 al 12 marzo 2011, e in data 25 dicembre 2011 su quattro quotidiani, due a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

Considerato che il progetto preliminare dei lavori in argomento comprendente gli elaborati necessari per la predisposizione del vincolo preordinato agli espropri è stato depositato presso il comune di Capoterra e presso gli uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici della regione dal 25 febbraio 2011 al 12 marzo 2011;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 23 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 5, legge n. 241/1990 e finalizzata ad ottenere, sul progetto preli-

minare dell'opera «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», i nulla osta e gli assensi richiesti dalla normativa vigente, occorrenti per l'emanazione dell'atto di approvazione e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, dal quale risulta che i lavori della conferenza si sono conclusi positivamente;

Visto il verbale di verifica effettuata, sul progetto preliminare da porsi a base di gara, il 4 aprile 2011, ai sensi dell'art. 46 del regolamento sui LL.PP. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto il voto dell'Unità tecnica regionale n. 78 della seduta dell'8 aprile 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2007 è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto preliminare oggetto, della presente ordinanza con le prescrizioni contenute nella parte narrativa del provvedimento;

Considerato che, nell'ambito delle procedure di partecipazione dei soggetti interessati all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con raccomandata n. 79983 del 12 marzo 2011 è stata presentata una nota da parte della società agricola immobiliare Frutti d'Oro s.r.l. con allegata una relazione a firma dell'ing. Nicola Montaldo, contenente le osservazioni avverso il progetto preliminare oggetto della presente ordinanza;

Vista la relazione del progettista con la quale vengono forniti gli elementi tecnici necessari per poter formulare le controdeduzioni alle suddette osservazioni presentate dai privati;

Vista la relazione del responsabile del procedimento, nella quale vengono fatti propri gli elementi tecnici formulati dal progettista e nella quale si propone, per le motivazioni in essa contenute, di respingere le osservazioni suddette dei privati interessati;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 34/20 del 18 agosto 2011 con la quale è stato deliberato di sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della delibera: di Giunta regionale n. 24/23 del 2008, l'intervento denominato «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni nel Comune di Capoterra (Cagliari)»;

Vista la determinazione n. 7419/402 del 16 settembre 2011 del segretario generale dell'Autorità di bacino regionale con la quale è stato approvato lo studio di compatibilità idraulica a corredo del progetto preliminare dei lavori della «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte»;

Considerato che lo stato di emergenza dichiarato con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri risulta scaduto il 30 luglio 2011 pertanto decadono i poteri straordinari per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza ed il rientro a condizioni ordinarie;

Considerato che l'intervento oggetto della presente ordinanza risulta compreso tra quelli inseriti nel succitato accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma della Sardegna;

Atteso che ai sensi dell'art. 5 del citato accordo di programma «Modalità di attuazione - Soggetti attuatori» il commissario straordinario, dott. Efisio Orrù, è delegato all'attuazione dell'intervento «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte» dell'importo di € 11.317.510;

Considerato si rende necessario approvare gli esiti della conferenza di servizi del 23 marzo 2011 citata in premessa, con la quale è stata disposta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

Considerato che si rende necessario assumere le determinazioni in ordine alle osservazioni presentate dai privati interessati dalle procedure espropriative respingendo le medesime sulla base delle motivazioni esposte nella relazione del responsabile del procedimento;

Visto il verbale di validazione del 12 ottobre 2011 predisposto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 112, secondo comma decreto legislativo n. 163/2006 e con le modalità stabilite dall'art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, riguardante le verifiche effettuate sul progetto preliminare da porsi a base di gara, progetto approvato in base alle nuove disposizioni intervenute con il citato decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 nella parte concernente il capitolato prestazionale e il quadro economico.

Considerato che si rende necessario approvare il progetto preliminare «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», dell'importo di € 11.317.510, da porre a base di gara d'appalto da bandirsi in deroga all'art. 53, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara come stabilito dalla ordinanza del commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sardegna n. 4 del 17 ottobre 2011;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, lett. *c)*, decreto legislativo n. 163/2006, l'esigenza di affidare i lavori attraverso il solo progetto preliminare si fonda sulla necessità di accelerare i lavori per la realizzazione dei medesimi, in ragione della conclamata funzione di pubblica incolumità a cui l'opera è strumentale

unitamente alle esigenze di urgenza connesse con la contingente situazione, anche sotto il profilo dello sviluppo economico del territorio nonché per i connessi riflessi sociali, come previsto dall'art. 20, comma 1, della già citata legge n. 28 gennaio 2009, n. 2;

Dispone:

Art. 1.

È approvato il progetto preliminare dell'intervento denominato «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte», dell'importo di € 11.317.510, da porre a base di gara d'appalto da bandirsi in deroga all'art. 53, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara come previsto dalla ordinanza del commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sardegna n. 4 del 17 ottobre 2011 e composto dai seguenti elaborati:

1	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	0284 _ 02 - 01 - 01R -01
2	STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE	0284 _ 02 - 03 - 01R -00
3	STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	0284 _ 02 - 04 - 01R -02
4	RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA	0284 _ 02 - 04 - 02R -00
5	RELAZIONE ARCHEOLOGICA	0284 _ 02 - 04 - 03R -00
6	AREE INONDATE 22 OTTOBRE 2008	0284 _ 02 - 04 - 01K -00
7	PAI – PERICOLOSITA' IDRAULICA	0284 _ 02 - 04 - 02K -00
8	PAI - ELEMENTI DI RISCHIO	0284 _ 02 - 04 - 03K -00
9	PAI – RISCHIO IDRAULICO	0284 _ 02 - 04 - 04K -00
10	LOTTO 1: PERICOLOSITA' IDRAULICA, ELEMENTI DI RISCHIO E RISCHIO IDRAULICO	0284 _ 02 - 04 - 05K -01
11	COROGRAFIA	0284 _ 02 - 05 - 01K -00
12	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE	0284 _ 02 - 05 - 02K -00
13	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI	0284 _ 02 - 05 - 03K -00
14	PROFILI LONGITUDINALI DEGLI INTERVENTI	0284 _ 02 - 05 - 04K -01
15.1	SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: RIO SAN GEROLAMO	0284 _ 02 - 05 - 05K -00
15.2	SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: OPERE ACCESSORIE	0284 _ 02 - 05 - 05K -00
16	SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: RIO MASONE-OLLASTU	0284 _ 02 - 05 - 06K -00
17	SOTTOSERVIZI ESISTENTI: PLANIMETRIA GENERALE DELLE INTERFERENZE	0284 _ 02 - 05 - 07K -00
18	FATTIBILITA' STRADALE: RELAZIONE	0284 _ 02 - 10 - 01R -00
19	FATTIBILITA' STRADALE: PLANIMETRIA ADEGUAMENTO SS 195	0284 _ 02 - 10 - 01K -00
20	FATTIBILITA' STRADALE: PROFILO LONG E SEZIONE TIPO	0284 _ 02 - 10 - 02K -00
21	PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA	0284 _ 02 - 06 - 01R -00
22	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO: ELENCO DITTE	0284 _ 02 - 07 - 01R -00
23	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO: PLANIMETRIA	0284 _ 02 - 07 - 01K -00
24	CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA	0284 _ 02 - 08 - 01R -01
25	CAPITOLATO PRESTAZIONALE	0284 _ 02 - 09 - 01R -01
26	OPERE DIFENSIVE TEMPORANEE	0284 _ 02 - 11 - 01R -00

Art. 2.

È approvato il quadro economico dell'intervento di cui all'art. 1 cosi articolato:

A)	***Lavori a corpo***		
a1)	Lavori	€	6.904.430,00
a2)	Oneri sicurezza	€	206.570,00
a3)	**Totale lavori**	**€**	**7.111.000,00**
a4)	Progettazione definitiva, redazione Studio di Impatto Ambientale, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, rilievi tecnici	€	391.278,24
a5)	**Totale lavori a base d'asta**	**€**	**7.502.278,24**
B)	***Somme a disposizione***		
b1)	Iva al 20% su a3)	€	1.422.200,00
b2)	Contributi e iva al 20% su a4)	€	95.117,00
b3)	Onorari di progettazione preliminare e procedura per esclusione da VIA	€	90.400,00
b4)	Contributi e Iva su b3)	€	20.981,60
b5)	Onorari direzione lavori, contabilità e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione	€	302.554,63
b6)	Contributi e Iva su b5)	€	75.033,55
b7)	Incentivo RdP D.Lgs. 163/06	€	45.902,56
b8)	Pubblicità	€	90.000,00
b10)	Accertamenti e indagini	€	20.000,00
b11)	Acquisizione aree	€	550.000,00
b12)	Interferenze reti tecnologiche	€	350.000,00
b13)	Accantonamento di cui al DPCM	€	169.762,65
b15)	Copertura assicurativa dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (D.Lgs. 163/06 art.90, comma 5 e art.92, comma 7-bis)	€	20.000,00
b16)	Accantonamento (D.Lgs. 163/06 art.133, comma 3 e 4)	€	71.110,00
b17)	Accantonamento art. 12 del D.P.R. 207/2010 (accordi bonari e premio di accelerazione)	€	383.092,65
b18)	Imprevisti	€	109.077,12
b19)	**Totale somme a disposizione**	**€**	**3.815.231,76**
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	**€**	**11.317.510,00**

Art. 3.

Sono respinte le osservazione formulate con nota raccomandata n. 79983 in data 12 marzo 2011 presentate dalla Società agricola immobiliare Frutti d'Oro s.r.l. e relazione a firma dell'ing. Nicola Montaldo avverso il progetto preliminare per le motivazioni esposte nella relazione predisposta dal responsabile del procedimento e nella relazione tecnica da quest'ultima relazione richiamata e fornita dai progettisti incaricati, a firma dell'ing. Ivo Fresia, entrambe allegate al presente provvedimento per farne parte integrante.

Art. 4.

Sono approvati gli esiti della conferenza di servizi del 23 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art.14-*bis*, comma 5, legge n. 241/1990, nella quale sono stati espressi i pareri positivi da parte dei seguenti enti ed uffici: A.N.A.S.; Servizio di tutela paesaggistica per la Provincia di Cagliari; servizio del Genio Civile; Telecom Italia S.p.a.; Comune di Capoterra; Agenzia distretto idrografico e, per l'effetto si appone il vincolo preordinato all'esproprio sui lotti indicati in dettaglio ai punti 22 e 23 dell'art. 1 della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e contenuti nel progetto preliminare dell'opera «Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte».

Art. 5.

Successivamente alla conclusione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora la medesima comporti modifiche delle soluzioni contenute nel progetto preliminare in oggetto, verrà adottata apposita ordinanza che tenga conto delle predette eventuali risultanze.

Art. 6.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione o dalla sua notifica ai diretti interessati.

Si allega: relazione tecnica indicata all'art. 3 della presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna e nel suo sito web.

Cagliari, 19 ottobre 2011

Il commissario straordinario delegato: ORRÙ

11A15386

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 28 novembre 2011.

Emanazione dello statuto

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 6 maggio 1996 n. 1885 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 77;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto il D.R. del 1 febbraio 2011 n. 592, con il quale è stata istituita la Commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, con il compito di predisporre le modifiche allo Statuto dell'Università di Catania ai sensi della legge 240/2010;

Visto il testo del nuovo Statuto così come predisposto dalla Commissione, di cui all'art. 2, comma 5, della l. 240/2010, nella seduta del 19 luglio 2011;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 luglio 2011, con cui è stato espresso parere favorevole sull'adozione del nuovo Statuto;

Vista la delibera del Senato accademico del 21 luglio 2011, con cui è stato adottato il nuovo Statuto;

Vista la nota rettorale del 21 luglio 2011, prot. n. 46621, con la quale la predetta delibera del Senato accademico è stata trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i controlli di competenza;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, assunta al protocollo n. 50026 del 4 agosto 2011, con cui è stata riscontrata la ricezione dello Statuto in data 27 luglio 2011, prot. n. 3702;

Considerato che il termine, di cui all'art. 2, comma 7, della l. 240/2010, è scaduto in data 24 novembre 2011 e che entro tale termine non è pervenuto alcun decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca contenente rilievi di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 168/1989;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla emanazione del decreto di emanazione del suindicato Statuto;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania di cui in premessa, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto, immediatamente esecutivo all'atto della sua emanazione, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente allo Statuto di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Catania, 28 novembre 2011

Il rettore: RECCA

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1

Principi generali

1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.

2. Opera in conformità alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione.

3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni ideologia e da ogni fede politica o religiosa.

4. Afferma il proprio carattere statale ed il valore universale del sapere e dell'innovazione scientifica e tecnologica quali beni comuni dell'intera collettività.

5. Collabora con Organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.

6. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza; pertanto, promuove la libera attività di ricerca e di insegnamento.

7. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.

8. Si propone di valorizzare al meglio, anche tramite procedure di brevettazione, le invenzioni e le innovazioni che vengano realizzate al suo interno da personale universitario. I diritti di brevetto saranno allocati in capo ai ricercatori o all'Università, in accordo alla normativa vigente.

9. Tutela la propria memoria storica, fin dalla sua fondazione, rappresentata dall'archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione e la consultazione.

10. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultatidelle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione.

11. Fa propria la cultura della valutazione e della autovalutazione permanente come strumento di crescita e di responsabilizzazione di tutti i suoi organi e strutture.

12. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.

13. Promuoveil diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.

14. Persegue i propri fini istituzionali, favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti, operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.

15. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.

16. Promuove il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.

17. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero, ivi comprese le attività culturali, sportive e ricreative, nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di enti morali.

18. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.

19. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.

20. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, tende ad assicurare i più alti livelli di efficacia e di efficienza. Opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, nonché al principio di separazione tra poteri di indirizzo e attività di gestione.

21. Ha autonomia finanziaria e contabile, che esercita sulla base di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

22. Le entrate dell'Ateneo sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e dei contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;

c) forme di finanziamento, quali proventi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi (regionali, nazionali, europei ed internazionali), corrispettivi di contratti e convenzioni con aziende ed istituzioni pubbliche e private, contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione

Articolo 2

Fonti normative

1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti di attuazione.

Articolo 3

Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai docenti e alle proprie strutture didattiche e di ricerca autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4

Libertà di insegnamento

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento in coerenza con i curricula didattici e nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti.

TITOLO II
ORGANI DELL'ATENEO

Articolo 5

Organi dell'Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Articolo 6

Rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.

2. Il rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, degli status del personale e dei diritti degli studenti. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

3. Spetta al rettore:

a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti;

g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;

h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;

i) formulare al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, la proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale;

l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella prima riunione successiva;

m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

4. Il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

5. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i docenti dell'Ateneo;

b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;

c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.

6. Le modalità di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Si considera eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni a partire dal successivo anno accademico.

9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

10. L'ufficio di prorettore è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore o presidente delle scuole di specializzazione, di presidente e componente del Nucleo di valutazione. 11. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Articolo 7

Senato accademico

1. Spetta al Senato accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;

b) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti e delle Scuole;

c) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;

d) modificare lo Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste all'art. 36 del presente Statuto;

e) approvare il Regolamento di Ateneo, conformemente all'art. 32 del presente Statuto;

f) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;

g) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;

h) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all'art. 6, comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale; in caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia, si procede al rinnovo integrale del Senato accademico;

i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

l) esprimere parere obbligatorio sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale;

m) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente;

n) promuovere adeguate iniziative atte a realizzare un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi;

o) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia;

p) proporre l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca;

q) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) tredici rappresentanti dei direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;

c) quattordici docenti di ruolo eletti, rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;

d) cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari saranno individuati con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:

a) l'accorpamento delle aree scientifico-disciplinari in raggruppamenti omogenei;

b) la rappresentanza spettante ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;

c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.

4. Il Senato accademico è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei senatori è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) esercitare funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;

b) deliberare, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi;

c) deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;

d) approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

e) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico;

f) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

g) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico;

h) deliberare in materia di sanzioni disciplinari riguardanti i docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo la normativa vigente;

i) approvare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;

l) fornire indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

m) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. La scelta dei tre membri esterni effettuata dal rettore è sottoposta al voto vincolante di gradimento del Senato accademico, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto;

c) cinque docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello, nell'ambito di una rosa di candidati proposti, nel numero massimo di uno, da parte di ciascun Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovrà pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto;

d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

4. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore ed è composto da:

a) un componente effettivo, con funzione di presidente, scelto dal rettore, sentito il parere obbligatorio del Senato accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo ed un componente supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo ed un componente supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i dirigenti o

i funzionari del Ministero stesso. Almeno due dei componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

2. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo.

3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Articolo 10

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 240/2010.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

3. Il Nucleo di valutazione è composto da nove membri, di cui cinque esterni all'Ateneo ed un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente tra i suoi componenti.

4. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nominati con decreto del rettore.

5. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.

6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato è biennale, e possono essere riconfermati una sola volta.

7. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con l'esercizio di ogni altra carica accademica indicata nel presente Statuto.

8. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.

Articolo 11

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.

2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001:

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui è preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;

f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente, previo parere del Consiglio di amministrazione;

g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.

3. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

6. La revoca dell'incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarità, nonché per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti.

7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 12

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta dei Consigli di dipartimento, e nominati con decreto rettorale. Ciascun Consiglio di dipartimento propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto e per fasce, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione. I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.

5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.

6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.

7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.

8. Il rettore può sospendere cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 13

Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo

1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università di Catania:

a) i Dipartimenti;

b) le Scuole;

c) le Scuole di dottorato, ove istituite;

d) le Strutture didattiche speciali;

e) i Centri di ricerca.

Articolo 14

Dipartimenti

1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. Spetta al Dipartimento:

a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;

b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;

c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;

e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;

f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;

g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche;

h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

4. L'istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. I docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare devono, di norma, appartenere ad uno stesso Dipartimento.

5. Le modalità di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.

Articolo 15

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di dipartimento;

b) il direttore;

c) la Giunta;

d) la Commissione paritetica dipartimentale.

2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca di cui al successivo art. 16, comma 3.

3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio di dipartimento può delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformità alle norme del regolamento di dipartimento.

5. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

6. Il direttore è organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza.

7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.

8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente di corso di studio, di direttore di Scuola di specializzazione, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di centro di ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

9. La Giunta è formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore.

10. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.

11. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

12. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento.

Articolo 16

Commissione paritetica dipartimentale

1. La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:

a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;

b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a tali corsi;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.

2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.

3. I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca partecipano, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio di dipartimento.

4. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento.

5. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

6. L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 17

Scuole

1. L'Università può istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi comuni. Le Scuole sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligato-

rio del Senato accademico. Il numero delle Scuole istituite dall'Ateneo non può comunque essere superiore a dodici.

2. Sono organi della Scuola:

a) il Coordinamento della Scuola:

b) la Commissione paritetica della Scuola.

3. La composizione degli organi della Scuola e le modalità di individuazione del presidente del Coordinamento sono stabilite con la delibera che ne sancisce l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. *f)*, della legge 240/2010.

4. La partecipazione agli organi della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 18

Scuola denominata "Facoltà di Medicina"

1. La Scuola di Medicina, di seguito denominata "Facoltà di Medicina", è struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinità disciplinare.

2. Spetta alla Facoltà di Medicina:

a) esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dal precedente articolo 17, comma 1;

b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale;

d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina.

3. Sono organi della Facoltà di Medicina:

a) il Coordinamento della Facoltà di Medicina:

b) la Commissione paritetica della Facoltà di Medicina.

4. Il Coordinamento della Facoltà di Medicina è composto da:

a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà;

b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento;

c) i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;

d) quattro rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletti tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Facoltà;

e) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facoltà;

f) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà;

g) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di direttore di Scuola di specializzazione di area medica.

5. Il Coordinamento della Facoltà elegge al suo interno il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno. L'ufficio di presidente è incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

6. Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Facoltà sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta.

7. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi della Facoltà di Medicina sono disciplinate dal regolamento della Facoltà, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Coordinamento della Facoltà.

8. La partecipazione agli organi della Facoltà di Medicina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 19

Commissione paritetica della Facoltà di Medicina

1. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina. È composta, di norma, da:

a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;

b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà;

c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Facoltà.

2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica della Facoltà di Medicina sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.

3. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Facoltà.

4. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

Articolo 20

Consigli di corso di studio

1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da cinque studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero da nove studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione della rappresentanza studentesca.

3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso.

4. I Consigli hanno il compito di:

a) coordinare, tenuto conto delle linee guida fissate dal Dipartimento o dalla Scuola, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;

b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di dipartimento;

d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di propria competenza;

e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 21

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. Sono organi della scuola di specializzazione: *a)* il Consiglio della scuola di specializzazione; *b)* il direttore.

3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività della scuola di specializzazione.

5. Il direttore della Scuola di specializzazione non può ricoprire la carica di senatore accademico e di consigliere di amministrazione, nonché quella di presidente di corso di studio e di coordinatore di dottorato di ricerca.

Articolo 22

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. Sono organi del dottorato di ricerca: *a)* il Collegio dei docenti; *b)* il coordinatore del dottorato di ricerca.

3. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative dello specifico corso di dottorato di ricerca.

4. Il Collegio dei docenti elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il coordinatore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il coordinatore convoca e presiede il Collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso di dottorato.

5. Il coordinatore del dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio e di direttore di scuola di specializzazione.

Articolo 23

Strutture didattiche speciali

1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a più Dipartimenti l'Università può istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente. Tali strutture sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. L'ordinamento delle Strutture didattiche speciali è stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione.

3. Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Centri di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, può deliberare l'istituzione di Centri di ricerca per la cura di iniziative scientifiche di durata pluriennale, per le quali sia richiesta la cooperazione di docenti afferenti a più Dipartimenti.

2. L'ordinamento del Centro e la durata dello stesso sono stabiliti con la delibera che ne sancisce l'istituzione.

3. Sono organi del Centro:

a) il Consiglio del centro;

b) il direttore.

4. Il Consiglio del centro è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività scientifiche del Centro.

5. Il Consiglio del centro elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del Centro.

6. Al Centro di ricerca può essere riconosciuta autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.

TITOLO IV
STRUTTURE DI SERVIZIO

Articolo 25

Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di Centri di servizio, strutture che operano in rapporto di staff con la direzione generale, per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attività dell'Ateneo.

2. Sono organi del Centro:

a) il Comitato di gestione;

b) il presidente;

c) il direttore.

3. Il Comitato di gestione è composto dal presidente, da due docenti a tempo indeterminato designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore, e dal direttore.

4. Il presidente è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno.

5. Il direttore è il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo.

6. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

7. Il Centro di servizio ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Poli amministrativo-contabili

1. I Poli amministrativo-contabili sono strutture decentrate dell'amministrazione dell'Ateneo, istituite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per la cura delle attività amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. Il funzionamento dei Poli amministrativo-contabili è disciplinato dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

TITOLO V
RAPPORTI CON ORGANISMI ESTERNI

Articolo 27

Prestazioni a favore di terzi

1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

2. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attività di cui al comma precedente, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.

Articolo 28

Atti negoziali

1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che può delegare tale funzione ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, è di competenza degli organi deliberativi di tali strutture.

4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.

5. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, resta in capo al direttore generale la competenza in ordine alla sottoscrizione di atti negoziali in materia di servizi e di risorse strumentali. Il direttore generale può delegare tale funzione ai dirigenti dell'Ateneo.

Articolo 29

Consorzi e partecipazione a società e ad altre forme associative

1. L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o più attività; può, altresì, partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.

2. La proposta in ordine alle iniziative di cui al precedente comma 1 può provenire dal Senato accademico ovvero dagli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, per quanto di proprio specifico interesse.

3. La normativa di dettaglio per le iniziative di cui al presente articolo è contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

TITOLO VI

REGOLAMENTI E CODICE ETICO

Articolo 30

Regolamenti

1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento elettorale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, dai regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca, da ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.

2. In caso di contrasto, le norme del regolamento di Ateneo prevalgono su quelle dei regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca e su quelle di ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.

3. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati in apposita sezione del sito web dell'Ateneo.

Articolo 31

Contenuto dei regolamenti

1. Il regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ateneo nel suo complesso, nonché delle singole strutture che lo compongono.

2. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.

3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo, nonché l'attività negoziale dello stesso, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei principi generali di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università.

5. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca disciplinano l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei loro organi.

Articolo 32

Approvazione dei regolamenti

1. Il regolamento di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.

2. Il regolamento elettorale di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.

3. Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ed i regolamenti in materia di servizi e di risorse dell'Ateneo, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione.

5. I regolamenti di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta degli organi deliberativi delle strutture interessate.

Articolo 33

Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti e le loro modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.

Articolo 34

Codice etico

1. Il codice etico del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2. L'accertamento di violazioni del codice etico, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità:

a) rimprovero scritto;

b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato;

c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato;

d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilità di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilità fino a cinque anni.

3. Il codice etico e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 36

Revisione statutaria

1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell'Ateneo.

2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Articolo 37

Norme comuni

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione, laddove istituito;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche indicate nel presente Statuto è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche indicate nel presente Statuto. I docenti eletti nel Senato accademico e i docenti designati nel Consiglio di amministrazione devono optare, all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno.

4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dal mandato in caso di mancata partecipazione con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo.

5. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli organi elettivi.

6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche, con riferimento a rettore, senatore accademico e consigliere di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

8. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. Ogni mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Alle rappresentanze studentesche è riconosciuta la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.

10. I rappresentanti degli studenti, oltre alla possibilità di accesso ai dati di cui al precedente comma, hanno la possibilità di richiedere le elaborazioni statistiche rispetto a tali dati, anche con riferimento a singoli corsi di studio e a singoli insegnamenti. Gli uffici preposti dell'amministrazione di Ateneo hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità dei richiedenti.

Articolo 38

Termini per i pareri

1. I pareri eventualmente richiesti da organi accademici ad altri organi e strutture dell'Ateneo vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori a quindici giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla decisione definitiva.

Articolo 39

Disposizioni sulle deleghe

1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un apposito atto di revoca della delega adottato con le medesime formalità del conferimento.

Articolo 40

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Presso l'Università di Catania è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla normativa vigente in materia.

2. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalità di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

Articolo 41

Interpretazioni

1. Nello Statuto:

a) per "professori" si intendono i professori di ruolo ordinari, straordinari ed associati;

b) per "docenti" si intendono i professori di cui al punto *a)*, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, i ricercatori a tempo determinato;

c) per "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dipendente dell'Ateneo non ricompreso nel precedente punto *b)*;

d) per "personale" si intende il personale di cui ai precedenti punti *b)* e *c)*;

e) per "studenti" si intendono gli iscritti a corsi di studio dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 42

Costituzione dei nuovi organi statutari. Regime transitorio

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta ufficiale*, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

2. Nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le competenze di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta ufficiale*; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta ufficiale*.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Consigli di dipartimento ed i Consigli di corso di studio sono costituiti secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 15 e dall'art. 20 del presente Statuto; i direttori di dipartimento e i presidenti di corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono la stessa fino alla cessazione del loro mandato.

Articolo 43

Vigenza dei regolamenti. Regime transitorio

1. I regolamenti dell'Ateneo vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono essere modificati sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro dodici mesi dalla pubblicazione dello Statuto nella *Gazzetta ufficiale*.

2. In ogni caso, fino al completamento del lavoro di modifica di cui al precedente comma 1, i regolamenti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto.

11A15602

CIRCOLARI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CIRCOLARE 23 novembre 2011.

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2011. (Circolare n. 3/2011 Nota ARAN del 23 novembre 2011, prot. 24328)

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e, per conoscenza:

Ai Comitati di Settore;

Ai Commissari di Governo per le Regioni a statuto ordinario;

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna

Al Commissariato dello Stato per la Regione Sicilia;

Ai Prefetti della Repubblica;

Alle regioni;

All'ANCI;

All'UPI;

All'UNCEM;

All'UNIONCAMERE;

Al Ministero dell'economia e delle finanze – DAG – Direzione Centrale dei Sistemi informativi e dell'innovazione – SPT;

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Oggetto: Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2011.

I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico sono disciplinati dall'art. 43 del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

In applicazione delle norme suddette, l'Aran procede all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale.

Ai fini di tale accertamento della rappresentatività, per il periodo suddetto, è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2011.

I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dal summenzionato art. 43.

Data la complessità della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentatività solo dopo la predetta certificazione, la tempestività con la quale questa Agenzia può adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi, dal grado di celerità e di collaborazione di codeste Amministrazioni ed Enti nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati.

La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è stata predisposta un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla circolare n. 1 del 2011 (nota Aran n. 13469 del 9 settembre 2011) pubblicata nel sito internet dell'Aran sia nella sezione relativa all'Evidenza, sia nella sezione Accertamento Rappresentatività, alla voce Deleghe.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti è stato predisposto un applicativo denominato "DELEGHE SINDACALI". Si ricorda che per accedere al tale applicativo il RLE delle singole amministrazioni dovrà designare il Responsabile del Procedimento (RP) deleghe. In merito si ricorda che il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 prevede, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Al RP saranno indirizzate le credenziali di accesso nonché tutta la successiva corrispondenza relativa alla rilevazione. Si ribadisce che di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP deleghe, è responsabile lo stesso RP insieme con il RLE. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Considerato che la rilevazione avrà ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31 dicembre 2011 (ovvero per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2012), sarà possibile accedere all'applicativo DELEGHE SINDACALI a decorrere dal 1° febbraio 2012. In ogni caso la procedura dovrà essere conclusa entro il 29 febbraio 2012.

La presente nota è pubblicata sul sito internet dell'Aran all'indirizzo: www.aranagenzia.it nella sezione "Accertamento Rappresentatività" alla voce "Deleghe" e contiene le indicazioni generali per la trasmissione telematica all'Aran dei dati richiesti.

Le indicazioni dettagliate per la compilazione delle schede predisposte nell'applicativo saranno disponibili nella "Guida alla compilazione" scaricabile nella sezione DELEGHE SINDACALI dell'Area riservata alle amministrazioni ed agli enti.

Nel proseguo della presente nota con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, comunque denominate, mentre la

dizione “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza” è semplificata in “comparti ed aree”.

A. PREMESSA

Come noto, l’art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all’Aran la competenza in merito alla raccolta delle deleghe e ad ogni singola amministrazione quella inerente la rilevazione e trasmissione dei propri dati.

La raccolta deve essere oggettiva ed effettuata con modalità uniformi per tutte le amministrazioni. Per cui, per la compilazione delle schede, non devono essere prese in considerazione indicazioni provenienti da soggetti diversi dall’Aran (sindacati o altro). Le organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di pertinenza siano esatti (a tale scopo la legge ha previsto che siano sottoscritti dal sindacato interessato) nel numero, nella denominazione e nell’entità del contributo. Essi, però, non possono fornire indicazioni circa le modalità della loro compilazione, e nel caso in cui ciò avvenga, come verificatosi nelle precedenti rilevazioni, le amministrazioni non devono tenerne conto, attenendosi scrupolosamente alle modalità indicate nella presente nota.

Si richiama l’attenzione sulla necessità che le schermate vengano compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso che l’Aran non può in nessun caso modificare il dato inserito dalle amministrazioni. L’Aran, infatti, non gestisce le partite stipendiali dei dipendenti, e, in carenza di elementi formali, non può procedere a valutazioni unilaterali, ma solamente prendere atto dei dati inviati dalle amministrazioni che ne hanno la competenza ai sensi di legge.

Sempre in ragione dell’impossibilità, per questa Agenzia, di operare qualsiasi modifica dei dati ricevuti, qualora siano riscontrate omissioni o irregolarità, verrà chiesto alle amministrazioni di procedere ad una verifica e, eventualmente, apportare le dovute correzioni.

Si fa presente che nel caso in cui al 31 dicembre 2011 non vi siano dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione e da quest’ultima censito, l’amministrazione dovrà ugualmente accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI e seguire le indicazioni del caso, onde permettere all’Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l’invio dei dati.

B. CHI DEVE TRASMETTERE I DATI

Sono tenute a trasmettere i dati richiesti dall’applicativo DELEGHE SINDACALI tutte le Amministrazioni e gli Enti rappresentati dall’Aran nella contrattazione collettiva nazionale anche nel caso in cui al 31 dicembre 2011 non vi siano dipendenti, o nessun dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale. Fanno eccezione:

- le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti né a dipendenti di altri comparti, ai quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall’Aran per i rispettivi comparti. Le Amministrazioni operanti in tali Regioni e Province autonome che appartengono ai comparti individuati dall’Aran, e che non sono, dunque, ricomprese nella predetta eccezione, devono invece regolarmente inviare i dati;
- le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si sono privatizzate, le ONLUS, e più in generale le istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o che hanno personalità giuridica di diritto privato, a prescindere dal CCNL applicato al personale ivi operante. Anche detti enti non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti. Devono, invece, trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al d.lgs. 207/2001 che hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

C. TIPOLOGIA DI DATI RICHIESTA

L’applicativo DELEGHE SINDACALI consentirà alle amministrazioni di compilare on-line delle schede di rilevazione.

A tal fine verranno richiesti i seguenti dati:

C1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2011

Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) al 31 dicembre 2011. Si tratta di un dato di stock che fotografa esattamente la situazione a tale giorno. Devono essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall’Aran, escludendo coloro che non rientrano in tale fattispecie alla data predetta. L’indicazione del numero dei dipendenti, così definito, non può essere omessa.

Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del comparto, nonché l’articolazione specificata per categoria di dipendenti. Non può essere riportato un totale generico in quanto il personale dirigente e quello del comparto afferiscono a diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (comparto e aree dirigenziali), per ognuno dei quali dovrà essere accertata una diversa rappresentatività sindacale.

Deve essere mantenuta la suddivisione tra “tempo indeterminato” e “tempo determinato” ed anche in questo caso non si può effettuare alcuna generica sommatoria, in quanto, ai fini della determinazione della rappresentatività, viene utilizzato, di norma, solo il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

Il dato relativo ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011 deve essere compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle organizzazioni sindacali.

Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando o altro analogo provvedimento a carattere temporaneo, deve essere censito dall’amministrazione in cui è in ruolo. L’amministrazione presso cui lo stesso presta servizio in posizione di comando non deve conteggiare detto personale onde evitare una doppia rilevazione.

Nel caso in cui al 31 dicembre 2011 non vi siano dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione e da quest’ultima censito, la schermata relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2011 deve essere ugualmente compilata indicando il valore zero, onde permettere all’Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l’invio dei dati.

Solo nel caso in cui, per condizioni particolari (es. enti di recentissima istituzione), il dipendente sia retribuito totalmente dall’amministrazione ove opera temporane-

amente in comando, in attesa dell'inquadramento nel nuovo ente, dovrà essere quest'ultimo a rilevarlo. In ogni caso è compito dell'amministrazione verificare che non avvengano duplicazioni.

C2 - Denominazione per esteso ed in sigla dell'organizzazione sindacale

Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono esclusivamente le OO.SS. di categoria.

Il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 prevede che le modalità di rilevazione garantiscano la riservatezza delle informazioni. Devono essere, quindi, compilate schede distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a cui sono state rilasciate deleghe per la trattenuta sulla retribuzione.

Il medesimo articolo prevede in capo alle amministrazioni il compito di rilevare e trasmettere i dati richiesti. L'Aran si limiterà a prendere atto dei dati che le amministrazioni inviano, non avendo, ai sensi di legge, alcun compito di valutazione dei dati trasmessi e d'interpretazione delle comunicazioni intervenute tra i sindacati e le singole amministrazioni.

Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi relativi all'indicazione della denominazione per esteso e della sigla dell'organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di riportare esattamente la denominazione del soggetto sindacale a favore del quale è stata effettuata la trattenuta. Non rileva la struttura organizzativa interna all'organizzazione sindacale percettrice del contributo, né l'intestazione del conto corrente presso cui le somme trattenute sono materialmente versate.

È, di norma, esclusa la possibilità di indicare, anziché la denominazione e la sigla dell'organizzazione di categoria, quella della sola confederazione a cui la stessa aderisce. In tal caso, infatti, in considerazione della coesistenza di più e diverse categorie presenti nel pubblico impiego aderenti alla medesima confederazione, non sarebbe possibile individuare di quale organizzazione sindacale si tratti (ad esempio la sola denominazione UIL, che indica la confederazione, non permette di individuare di quale categoria si tratti. La scheda deve essere perciò correttamente intestata a UIL FPL o UIL PA o UIL SCUOLA, etc.., ovvero devono essere compilate tante schede quante sono le categorie aderenti alla medesima confederazione nel caso siano contemporaneamente presenti nell'amministrazione).

Andrà indicata la sola confederazione nell'esclusivo caso in cui la delega del lavoratore sia effettivamente rilasciata a favore di una confederazione e non di un sindacato di categoria, circostanza questa che deve evincersi dalla singola delega e deve essere attentamente verificata.

Si ribadisce che ai sensi dell'art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007, in caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale, che deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2011.

C3. Numero deleghe al 31 dicembre 2011

Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma X dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una organizzazione sindacale. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la rilevazione corrisponde alla lettura della retribuzione nella voce specifica).

Non devono essere conseguentemente rilevate le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione.

Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si tratta di un dato di stock che fotografa esattamente la situazione al 31 dicembre 2011. Non devono, pertanto, essere conteggiate le deleghe revocate prima di tale data né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dal 1° gennaio 2012 in poi.

Per tali ragioni la rilevazione è effettuata sulla retribuzione di gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011, in quanto solo a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2011, incluse, pertanto, le cosiddette nuove deleghe che, seppure non contabilizzate nel dicembre 2011, di fatto erano già attive a tale ultima data (art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998 come integrato dall'art. 6 comma 9 del CCNQ del 24 settembre 2007).

Si ribadisce che devono essere indicati esclusivamente i dati relativi a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore di organizzazioni che abbiano natura sindacale (*cfr.* anche CCNQ dell'8 febbraio 1996 in materia di contributi sindacali), tanto più nella presente rilevazione, atteso che molte organizzazioni sindacali hanno ceduto le proprie deleghe ad altre sigle, prevedendo, nel nuovo statuto, che non effettueranno più attività sindacale. È compito delle amministrazioni verificare detta circostanza, rilevabile dallo statuto delle singole organizzazioni, in quanto non devono essere censiti dati relativi ad altre associazioni non aventi tale natura (ad es: associazioni professionali, associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione professionale, etc...) che determinerebbero una alterazione dei dati raccolti ai fini della rappresentatività sindacale e la possibile esclusione di sindacati vicini alla prevista soglia di rappresentatività del 5%.

Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti, personale del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato, categorie, senza operare artificiose sommatorie.

Ai fini della rilevazione fa testo il CCNL applicato al dipendente e non il titolo di studio in possesso dello stesso ovvero la caratteristica del sindacato di categoria a cui ha rilasciato la delega (es. se un dipendente ha la laurea in medicina ed è iscritto ad un sindacato che rappresenta solo medici, ma appartiene al comparto in quanto inquadrato come tecnico di radiologia, deve essere rilevato nel personale del comparto sanità e non nel personale dell'area di contrattazione IV della dirigenza medico - veterinaria).

Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale e scientifico, il cui statuto prevede tipologie di

iscrizioni diverse, per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione sindacale (è questo il caso di sindacati medici), solo queste ultime devono essere rilevate.

Nel caso in cui la delega in favore di un'organizzazione sindacale risulti frazionata, cioè versata in quote, tutte intestate al medesimo sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo è articolato (ad esempio: parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella regionale e parte a quella nazionale), la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una sola volta nell'ambito della stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo medio, il suo valore intero (ovvero la somma di tutti i frazionamenti).

C4. Importo del contributo sindacale

La disciplina contenuta nel comma 9 dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 prevede che il Comitato Paritetico possa deliberare che "non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area".

Ciò rende indispensabile l'acquisizione del dato, ma anche la massima precisione nel calcolo del suo valore.

L'entità del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo sindacale sia versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilità.

Affinché il calcolo sia esatto nel caso in cui un dipendente sia a part-time il valore del suo contributo deve essere riportato a orario intero.

Ugualmente si deve procedere nel caso in cui la retribuzione non sia riferita all'intero mese, esempio l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2011 o casi analoghi.

Per tanto, per valore medio unitario mensile si intende il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l'intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2011.

C5. Deleghe espresse anche in favore di altre organizzazioni sindacali

Può capitare che il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre 2011, sia contemporaneamente iscritto, tramite delega, a più e diversi sindacati: caso di deleghe doppie o triple. Tale fattispecie deve essere rilevata in quanto anche questo dato rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini del corretto calcolo della rappresentatività. Pertanto, la procedura richiederà espressamente l'inserimento del dato in parola.

A titolo esemplificativo: si sta compilando la scheda del sindacato X; dopo avere indicato il numero complessivo di deleghe espresse in suo favore (ad esempio n. 10) va specificato se i medesimi 10 dipendenti abbiano rilasciato, alla stessa data (31 dicembre 2011), deleghe anche in favore di altre e diverse organizzazioni sindacali. In caso affermativo va indicato il numero delle deleghe espresse in favore delle altre organizzazioni sindacali (pari a n.... in favore del sindacato Y, n.... in favore del sindacato Z e così di seguito). In sostanza ciò consente di rilevare che tra i 10 dipendenti iscritti al sindacato X alcuni o tutti sono contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati. Deve essere fatta attenzione che nelle schede dei sindacati Y e Z si trovi, a sua volta, il corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X.

D. AMMINISTRAZIONI "STATALI":

Con tale dizione si intendono le amministrazioni a cui il competente servizio del Ministero dell'economia e delle finanze (Service Personale Tesoro (SPT) della Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione centrale per il sistema informativo integrato) trasmette i dati in formato telematico all'applicativo Aran. In tal modo le amministrazioni, una volta entrate nella procedura, troveranno le schede già compilate.

Si ricorda che per il comparto scuola i dati relativi alle deleghe sindacali dovranno essere trasmessi esclusivamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le amministrazioni non potranno modificare le schede precompilate dal predetto Servizio, né sommare, raggruppandole, deleghe con codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale. In questo caso non sarebbe più rilevabile il diverso contributo sindacale che sottende al differente codice meccanografico.

Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano una modifica dei dati indicati nelle schede predisposte dal competente predetto Servizio del Ministero dell'economia e delle finanze, le amministrazioni dovranno effettuare una verifica con lo stesso Service Personale Tesoro, unica istanza deputata a controllare se le deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate.

Il Service Personale Tesoro verifica la congruità delle informazioni inserite nel programma di gestione delle buste paga ed, ove necessario, procede ad aggiornare il dato caricato nell'applicativo DELEGHE SINDACALI.

E. ADEMPIMENTI

E1. Firma del rappresentante sindacale

Al fine di garantire un'adeguata informazione l'applicativo consentirà di generare un report in formato PDF per ogni organizzazione sindacale, contenente i dati inseriti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del d.lgs. 165/2001 i dati devono essere controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata con modalità che garantiscano la riservatezza della stessa. Pertanto, ogni report dovrà essere stampato e controfirmato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso si riferisce.

Per rappresentante sindacale si intende il dirigente sindacale (aziendale - di zona - comunale - territoriale - provinciale - nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un componente della RSU o un dipendente appositamente delegati per iscritto (in questi ultimi due casi il delegante è l'organizzazione sindacale e la delega deve essere formalmente presentata).

Va pertanto escluso che:

- la firma sia apposta dal medesimo rappresentante sindacale su schede intestate a differenti organizzazioni sindacali. Ogni rappresentante sindacale può sottoscrivere esclusivamente le schede dell'organizzazione che rappresenta;

- la firma sia apposta dal componente della RSU, se non per espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata.

E2. Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale

Ove la scheda non sia controfirmata dall'organizzazione sindacale interessata, come previsto dalla norma, il funzionario responsabile della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza.

In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede devono essere ugualmente completate indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.

E3. Trasmissione del report all'organizzazione sindacale

Al fine di garantire un'adeguata informazione il report, contenente i dati inseriti nel procedimento, deve essere inviato all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni sindacato va inviato esclusivamente il report di propria pertinenza, vale a dire quello intestato all'organizzazione destinataria e non anche quelli intestati alle altre organizzazioni.

La data di invio alla organizzazione sindacale deve essere riportata nell'apposito riquadro.

F. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.

Poiché la rilevazione delle deleghe avverrà in via telematica, nessun documento cartaceo dovrà essere trasmesso all'ARAN.

Tuttavia, si richiama l'attenzione sul fatto che l'amministrazione dovrà conservare per almeno 10 anni tutti i report sottoscritti dalle organizzazioni sindacali (ovvero riportanti la motivazione della mancata firma) e la prova dell'avvenuta trasmissione degli stessi al singolo sindacato.

Ciò a tutela dell'RP Deleghe e del RLE, atteso che gli stessi dovranno dichiarare, negli appositi campi previsti nell'applicativo DELEGHE SINDACALI, se è stata acquisita la firma del rappresentante sindacale (indicandone le generalità e il ruolo all'interno del sindacato) o, in caso negativo, la motivazione della mancata firma.

••• ••• •••

I Ministeri, le Amministrazioni, gli Enti, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono pregati di portare a conoscenza delle Amministrazioni, degli Enti e degli organismi vigilati o associati, con l'urgenza che il caso richiede, la presente circolare, tenendo presente l'importanza della rilevazione e che, il mancato rispetto dei termini della stessa, non consentirà a questa Agenzia di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione nazionale nel periodo contrattuale 2013-2015.

Ai fini della massima diffusione si dà, comunque, assicurazione che la nota stessa, oltre ad essere reperibile sul sito internet dell'Aran, sarà anche pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* entro il corrente anno.

Roma, 23 novembre 2011

Il presidente: GASPARRINI

11A15346

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento d'ufficio dell'atto relativo al medicinale «Madar», ai sensi della determina 18 dicembre 2009

Domanda di variazione di tipo IB all'autorizzazione secondo procedura nazionale.

Specialità medicinale: MADAR - AIC: 0227140.

Titolare AIC: Teofarma S.r.l.

Tipologia: Attuazione della modifica o delle modifiche richieste dall'EMEA/dall'autorità nazionale competente in seguito alla valutazione di una misura restrittiva urgente per motivi di sicurezza, dell'etichettatura di una classe, di una relazione periodica aggiornata relativa alla sicurezza, di un piano di gestione del rischio, di una misura di controllo/di un obbligo specifico, di dati presentati in virtù degli articoli 45 e 46 del Regolamento (CE) n. 1901/2006 o di modifiche volte a riflettere un RCP (riassunto delle caratteristiche del prodotto) di base elaborato da un'autorità competente.

Confezione: 022714036 "10 mg compresse rivestite" 25 compresse.

11A15343

Annullamento parziale d'ufficio dell'atto relativo al medicinale «Tiartan», ai sensi della determina 18 dicembre 2009.

Domanda di variazione di tipo IB (n. B.II.e.1) all'autorizzazione secondo Procedura di Mutuo riconoscimento, facente parte di un Grouping di Variazioni di tipo IB.

Specialità medicinale: TIARTAN - AIC: 036772.

Titolare AIC: ABBOTT PRODUCTS S.P.A. Via della Libertà 30, 10095 Grugliasco (TO).

Tipologia: Aggiunta del confezionamento in blister bianco di PVC/PVDC/Alluminio per le confezioni autorizzate da 28, 56, 98 e 280 (10X28) compresse rivestite con film da 600 mg/12,5 mg.

Confezioni:

010 - 28 compresse rivestite con film da 600 mg/12,5 mg;

022 - 56 compresse rivestite con film da 600 mg/12,5 mg;

034 - 98 compresse rivestite con film da 600 mg/12,5 mg;

046 - 280 (10X28) compresse rivestite con film da 600 mg/12,5 mg.

11A15344

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel 1° semestre del 2011:

Marchio	Denominazione	Sede
276 VE	Bortoletti Fonderia Artistica S.r.l.	Marcon (Venezia)
309 VE	Eva Gioielli di Minto Eva	Venezia-Mestre
360 VE	Lo Zaffiro di Lombardo Francesco	Venezia-Mestra
356 VE	«Guloyan» di Kalamian Guloyan Mouses Hagop	Venezia
128 VE	Oreficeria Pavanati S.r.l.	Venezia-Mestre

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

11A14917

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Emissione di otto nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° dicembre 2011, ha in emissione otto nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B86», «X19», «D24», «J19», «M66», «P51», «Z05» e «T03».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B86», «X19», «D24», «J19», «M66», «P51», «Z05» e «T03» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B85», «X18», «D23», «J18», «M65», «P50», «Z04» e «T02».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

11A15341

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che "In data 14 novembre 2011 il Ministero degli Affari Esteri ha concesso l'exequatur al Signor Sergio Efrain Morales Sosa, Console onorario della Repubblica del Guatemala in Vicenza".

11A15242

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che "In data 3 novembre 2011 il Ministero degli Affari Esteri ha concesso l'exequatur alla Signora Adriana Elena Mota, titolare dell'ufficio consolare di Romania in Catania".

11A115241

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose «S. Apollinare», in Forlì.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 7 novembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "S. Apollinare", con sede in Forlì.

11A15243

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante: «Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 258 del 5 novembre 2011).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 2, prima colonna, all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, ultimo rigo, dove è scritto: "parte terza del decreto legislativo *30* aprile 2006, n. 152;", leggasi: "parte terza del decreto legislativo *3* aprile 2006, n. 152;".

Inoltre, alla pagina 6, prima colonna, all'articolo 23, comma 1, lettera *a)*, ultimo rigo, dove è scritto: "parte terza del decreto legislativo *30* aprile 2006, n. 152;", leggasi: "parte terza del decreto legislativo *3* aprile 2006, n. 152;".

11A15644

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-279) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00